

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5649 del 06/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015 intestata a TACCHIFICIO 2001 S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione tacchi per scarpe sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5809 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015 intestata a TACCHIFICIO 2001 S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione tacchi per scarpe sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Atto Prot. Com.le 10542;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-898 del 22/02/2017, rilasciata dal Suap del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/02/2017 con Atto Prot. Com.le 4586;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- valutazione impatto acustico.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/02/2019, acquisita al Prot. Com.le 4127 e da Arpae al PG/2019/30395 del 23/02/2019, da **TACCHIFICIO 2001 S.R.L.** nella persona di Pedrelli Davide, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via dell'Arigianato n.5, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 23/03/2019 Prot. Com.le 6882, acquisita da Arpae al PG/2019/47012 del 25/03/2019, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 19/04/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9179 e da Arpae al PG/2019/64358;

Dato atto che in data 12/07/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera”, e che pertanto con nota Prot. Com.le 16149 del 25/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/117349, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che in data 31/07/2019 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L.241/90, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, acquisita da Arpae al PG/2019/12512;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 24710 del 19/11/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/178499 del 20/11/2019, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della “Scheda E” relativa all'Impatto Acustico e la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta e sottoscritta dal Tecnico competente in Acustica allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 31.07.2019 ed assunta al protocollo comunale al n. 16609/2019, con la presente **si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale***

documentazione”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/11/2019, ove si da atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A con l'Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015, avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5.” rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Atto Prot. Com.le 10542, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015**, avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5.” rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Atto Prot. Com.le 10542, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015 Prot. Prov.le 44861/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1246 del 12/05/15 prot. n. 44861/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/15 prot. n. 10542, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-898 del 22/02/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/02/17 prot. n. 4586/2017.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto la Ditta richiede quanto di seguito riportato relativamente alle emissioni in atmosfera:

- spostamento della “manovia incollaggio” e relativa emissione E1 dal piano terra al primo piano; la manovia sarà altresì dotata di nuove postazioni di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura aspirate e convogliate alla emissione E1, per la quale si renderà necessario un aumento della portata di aspirazione da 5.500 a 8.200 Nmc/h;
- alcuni macchinari della “manovia polveri” di cui alla emissione E2 saranno scollegati, l’emissione non subirà modifiche né nei parametri autorizzati (portata, durata, altezza) né nel sistema di abbattimento (filtro a maniche con pressostato differenziale);
- i macchinari scollegati dalla emissione E2 saranno spostati al primo piano e collegati, insieme ad una manovia per incollaggio, alla nuova emissione E13 “Manovia per incollaggio, ricopertura, pressatura, essiccazione colla e postazioni di rifilatura, carteggiatura, spazzolatura”, dotata di filtro a tessuto;
- nuova emissione E11 “cabine di verniciatura” al piano terra;
- nuova emissione E12 “ricambio aria sputtering e forno UV” al piano terra;
- nuova emissione E20 “cappe verniciatura” piano terra;
- nuove emissioni E18, E19, E21 e E25 derivanti da quattro nuove caldaie;
- nuova emissione E14 “macchina frigorifera”.

Con con nota prot. 4465 del 23/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/30395, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/40083 del 12/07/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone Settore Edilizia Privata e Ambiente di esprimere le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, tenuto conto che alcune attività e emissioni saranno ubicate in una nuova porzione di edificio, precedentemente non utilizzata dalla stessa e non ricompresa nello stabilimento attualmente autorizzato.

Il Comune di Savignano sul Rubicone Settore Edilizia Privata e Ambiente con PEC del 04/04/2019 prot. n. 6992, acquisita al prot. Arpae PG/2019/54581, ha riscontrato la “conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell’attività produttiva denominata “TACCHIFICIO 2001 srl”, con sede in via dell’Artigianato n. 5 a Savignano sul Rubicone.

Il Responsabile dell’endo-procedimento non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica alla Sezione Provinciale di Arpae, ai sensi di quanto previsto dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, dal momento che le modifiche

riguardano tipologie di attività già presenti nello stabilimento a cui si possono applicare le prescrizioni ed i valori limiti già individuati nella vigente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento non ha ritenuto altresì necessario richiedere un parere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, dal momento che le modifiche in oggetto non ricadono tra le tipologie individuate nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16.

Per quanto concerne l'emissione E1 si prefigura il seguente quadro autorizzativo:

- nella vigente autorizzazione è stabilito un valore limite pari a 50 mg/Nmc per il solo inquinante "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" in quanto la manovia era adibita alle attività di incollaggio, ricopertura, pressatura ed essiccazione colla;
- con l'istanza di modifica si intendono collegare a tale emissione anche nuove postazioni di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura, che comporteranno la presenza in emissione di un altro inquinante, ovvero le "polveri totali";
- per le lavorazioni di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura il valore limite di riferimento è pari a 10 mg/Nmc per le "polveri totali", previsto dai criteri tecnici regionali ex CRIAER nel parere specifico emesso per il settore calzaturiero (parere n. 13364 del 08/02/1999);
- nel medesimo parere n. 13364 del 08/02/1999 si prescrive che *"le operazioni di fresatura, smerigliatura e quant'altro possa produrre polveri, devono essere aspirate e dotate di filtri a manica aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) del parere n. 2847 espresso nella seduta del 20/05/1991"*.

Con la modifica in oggetto la Ditta non prevedeva di dotare il punto di emissione E1 del filtro per le "polveri totali" richiesto dai criteri tecnici regionali ex CRIAER nel parere n. 13364 del 08/02/1999 sopra richiamato.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PG/2019/110106 del 12/07/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- relativamente alla emissione modificata E1 *"manovia incollaggio, ricopertura, pressatura ed essiccazione colla - postazioni di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura"* si rileva l'assenza di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri (filtro a manica) prescritto, per le lavorazioni di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura, dai criteri tecnici regionali ex CRIAER nel parere specifico emesso per il settore calzaturiero (parere n. 13364 del 08/02/1999), finalizzato al rispetto del valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali";

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- dovrà essere prevista l'installazione sulla emissione E1 di un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) del parere n. 2847 espresso nella seduta del 20/05/1991, reperibile al seguente indirizzo: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2175&idlivello=1487. Dovranno essere trasmesse le caratteristiche tecniche dell'impianto di abbattimento prescelto, secondo la scheda tecnica del sistema di abbattimento di cui alla DGR 1497/2011.

Con nota prot. n. 16149 del 25/07/19, acquisita al protocollo PG/2019/117349 del 25/07/19, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/110106 del 12/07/19, precisando altresì quanto di seguito riportato: *"Considerato quanto esposto nella comunicazione di ARPAE, si avverte che la ditta ha facoltà di predisporre per iscritto le proprie osservazioni che dovranno essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento della presente, altrimenti l'istanza si intenderà decaduta. La presente comunicazione sospende i termini del procedimento, che riprenderanno a decorrere a partire dalla data di*

presentazione delle eventuali osservazioni da parte della ditta”.

Visto che il SUAP, con nota prot. n. 17195 del 08/08/19 acquisita al protocollo PG/2019/125512 del 08/08/19, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 31/07/19 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti: *“Con la presente, in risposta alla comunicazione di motivi ostativi alla istanza di AUA, si comunica che le postazioni di carteggiatura inizialmente convogliate all'emissione E1 saranno convogliate all'emissione E13 che già presenta un impianto di filtro a maniche. Si invia pertanto l'istanza di AUA revisionata e sostitutiva della precedente”.*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto della soluzione tecnica proposta, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2019/110106 del 12/07/19.

Con mail del 21/10/2019 la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria, acquisita al prot. n. 177541 del 18/11/19, con la quale precisa che:

- in merito alla emissione E1 - *“Preferiremmo richiedere comunque un aumento di portata al fine di avere la certezza che ai punti di incollaggio vi sia una corretta velocità dell'aria: la velocità dell'aria, in precedenza, era di poco sufficiente per il mantenimento dei 0,5-0,7 m/s ai punti di incollaggio delle scarpe. Con tale aumento di portata, passando da 4,6 m/s a 7 m/s alla bocchetta di aspirazione, dovremmo avere un migliore ricambio d'aria nelle postazioni di incollaggio”;*
- in merito agli impianti di combustioni indicati nella tabella 4 del modulo di A.U.A. - *“Gli impianti termici sono usati tutti allo scopo di riscaldare gli ambienti di lavoro. Nei casi delle caldaie E15 ed E18, queste riscaldano le cabine di verniciatura in cui le i pezzi in lavorazione, dopo essere stati verniciati, stazionano per evitare sgocciolamenti. Le operazioni di essiccazione avvengono mediante infrarosso o ultravioletto, le cui lampade sono alimentate elettricamente”;*
- in merito alla emissione E14 “Macchina frigorifera” - *“La macchina è alimentata elettricamente e il ricambio d'aria serve solamente a non surriscaldare i motori”.*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni in merito alle modifiche richieste dalla Ditta, al fine del rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- emissione modificata E1 *“Manovia per incollaggio, ricopertura, pressatura, essiccazione colla”* - viste le motivazioni addotte dalla Ditta in merito alla richiesta di aumento di portata pur non inserendo nuove postazioni di carteggiatura, si ritiene di accogliere la modifica proposta fissando il valore di portata della emissione E1 pari a 8.200 Nmc/h. Dovrà essere comunicata la messa in esercizio dell'emissione modificata e poi essere effettuati i monitoraggi di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione modificata E2 *“Postazioni di rifilatura, carteggiatura, spazzolatura”* - sostanzialmente l'emissione non subirà qualitative o aumento degli inquinanti, pertanto si confermano i valori limite e prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione;
- nuova emissione E13 *“Manovia per incollaggio, ricopertura, pressatura, essiccazione colla e postazioni di rifilatura, carteggiatura, spazzolatura”* - gli inquinanti sono costituiti da:
 - *polveri* - le attività di rifilatura, carteggiatura e spazzolatura sono comprese nello specifico parere per il settore calzaturiero n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.14 *“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”* alla DGR 2236/09 e smi, in entrambi i casi si fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc;
 - *sostanze organiche volatili* - le operazioni di incollaggio non possono essere ricomprese nello specifico parere per il settore calzaturiero n. 13364 del 08/02/1999 dal momento che il consumo complessivo di tutti i prodotti contenenti solventi supera la soglia di 20kg/g, ma possono essere ricomprese per similitudine ai punti n. 4.3.20 *“Applicazione ed essiccazione colle ed adesivi”* (settore legno) e 4.4.10 *“Applicazione ed essiccazione colle ed adesivi”* (settore cartario) dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R.,

approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prevedono i valori limite per gli inquinanti Sostanze organiche volatili (50 mg/Nmc), Formaldeide (20 mg/Nmc) e Ammoniaca (15 mg/Nmc), nonché al capoverso 4 dell'Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" alla DGR 2236/09 e smi, e in virtù di sopra detto si applica il valore limite pari a 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale". Si precisa che i citati punti 4.3.20 "Applicazione ed essiccazione colle ed adesivi" (settore legno) e 4.4.10 "Applicazione ed essiccazione colle ed adesivi" (settore cartario) prescrivono altresì valori limite per gli inquinanti "Formaldeide" (20 mg/Nmc) e "Ammoniaca" (15 mg/Nmc), che si ritiene in conclusione di non prescrivere in quanto le colle utilizzate non contengono tali sostanze e non si possono originare dal loro impiego".

Dovranno essere effettuati i monitoraggi di messa a regime, e successivamente con una periodicità almeno annuale;

- nuove emissioni E11 "Nuove cabine di verniciatura a piano terra" ed E20 "Cabina di verniciatura al piano terra, ricambio aria cabina di verniciatura e area passivazione, cabine di essiccazione" - tenuto conto che rispetto alla precedente autorizzazione non vi saranno variazioni riguardo ai consumi complessivi di materie prime per la verniciatura, si ritiene di assegnare a queste emissioni i valori limite e le prescrizioni stabilite per le emissioni esistenti E3, E4, E5, E6, E8 e E9 riferibili a tale attività, ovvero Polveri totali 3 mg/Nmc e Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc. Dovranno essere effettuati i monitoraggi di messa a regime, successivamente sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotti vernicianti;
- nuova emissione E12 "Ricambio aria sputtering e forno UV" - preso atto che il ricambio aria è finalizzato a mantenere "pulito" l'ambiente nel quale si trova la macchina di verniciatura catodica (che non produce emissioni), si valuta che gli inquinanti presenti nella emissione siano i composti organici volatili prodotti dal forno a raggi UV. Tale ultima attività è compresa al punto 4.5.68 "Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale non si stabiliscono valori limite ma la tenuta di un registro, nonché al capoverso 6 dell'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla DGR 2236/09 e smi, che stabilisce un valore limite pari a 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili espressi (COV espressi come C-organico totale)". Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato capoverso 6 dell'Allegato 4.7. Tenuto conto, infine, di quanto detto al punto precedente per quanto concerne i quantitativi invariati di materie prime per l'attività di verniciatura, anche in questo caso si ritiene che debbano essere effettuati i monitoraggi di messa a regime, successivamente sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotti vernicianti;
- emissione esistente E15 ed emissione nuova E18 – trattasi di emissioni derivanti da due caldaie (di potenza termica pari a, rispettivamente, 35 kW e 183 kW, a metano) utilizzate per il riscaldamento delle cabine di verniciatura in cui i pezzi in lavorazione, dopo essere stati verniciati, stazionano per evitare sgocciolamenti. Tali emissioni non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianti con potenza termica complessiva inferiore a 1MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza obbligo di monitoraggio periodico. Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di metano;
- nuove emissioni E19, E21 e E25 - trattasi di emissioni derivanti da quattro nuovi impianti termici ad uso "civile" (rispettivamente 183 kW, 203,5 kW, 110 kW e 35 kW, a metano), che si aggiungono alle caldaie esistenti. La potenza termica complessiva (nuovi + esistenti) è inferiore a 3 MW, pertanto tali impianti e le

relative emissioni non sono soggette alla presente autorizzazione, in quanto rientranti nel Titolo II della parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- nuova emissione E14 “macchina frigorifera” - tale emissioni è compresa fra gli “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”, e pertanto, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Responsabile dell’endo-procedimento, consente di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1246 del 12/05/15 prot. n. 44861/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/15 prot. n. 10542, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-898 del 22/02/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/02/17 prot. n. 4586/2017, e dalla documentazione allegata all’istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/02/2019 P.G.N. 4127/2019, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 31/07/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 25/07/2019, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 15 – CALDAIA RISCALDAMENTO CABINA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 18 – CALDAIA RISCALDAMENTO CABINA (183 kW, a metano)

provenienti da impianti con potenza termica complessiva inferiore a 1MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell’Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato visto l’utilizzo di metano.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 16 – CALDAIA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 17 – CALDAIA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 19 – CENTRALE TERMICA (203,5 kW, a metano)

EMISSIONE N. 21 – CENTRALE TERMICA (110 kW, a metano)

EMISSIONE N. 22 – CALDAIA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 23 – CALDAIA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 24 – CALDAIA (35 kW, a metano)

EMISSIONE N. 25 – CALDAIA (35 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II

della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 14 – MACCHINA FRIGORIFERA

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione tacchi per scarpe sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – MANOVIA PER INCOLLAGGIO, RICOPERTURA, PRESSATURA, ESSICCAZIONE COLLA

Portata massima	8.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 2 – POSTAZIONI DI RIFILATURA, CARTEGGIATURA, SPAZZOLATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E3 – CABINA DI VERNICIATURA PIANO TERRA

EMISSIONE N. E4 – CABINA DI VERNICIATURA PIANO TERRA

Impianto abbattimento: velo d'acqua e filtro a pannelli in fibra di vetro

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – CABINA DI VERNICIATURA PIANO TERRA – AREA PASSIVAZIONE

EMISSIONE N. E6 – CABINA DI ESSICCAZIONE PIANO TERRA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E7 – MANOVIA PER INCOLLAGGIO, RICOPERTURA, PRESSATURA, ESSICCAZIONE COLLA

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E8 – CABINA ESSICCAZIONE PIANO TERRA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E9 – CABINA COLORATURA PRIMO PIANO

Impianto abbattimento: velo d'acqua e pannello in fibra di vetro

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – MANOVIA PER INCOLLAGGIO, RICOPERTURA, PRESSATURA, ESSICCAZIONE COLLA

Portata massima	4.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 11 – CABINE DI VERNICIATURA PIANO TERRA

Impianto abbattimento: velo d'acqua e filtro a pannelli in fibra di vetro

Portata massima	14.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – RICAMBIO ARIA SPUTTERING E FORNO UV

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E13 – MANOVIA PER INCOLLAGGIO, RICOPERTURA, PRESSATURA, ESSICCAZIONE COLLA E POSTAZIONI DI RIFILATURA, CARTEGGIATURA, SPAZZOLATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – CABINA DI VERNICIATURA AL PIANO TERRA – RICAMBIO ARIA CABINA DI VERNICIATURA E AREA PASSIVAZIONE – CABINE DI ESSICCAZIONE

Impianto abbattimento: velo d'acqua e filtro a pannelli in fibra di vetro

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

- Relativamente alle **emissioni N. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 20** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione con cadenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo punto 10. dei consumi di materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **2.000 kg** di vernici a solvente, **6.000 kg** di vernici a base acquosa e **1.000 kg** di catalizzatore **all'anno**, e comunque non superiori a **50 kg/giorno**.

3. Relativamente alla emissione **N. 2** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento manuale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** ed alle **nuove emissioni N. 11, 12, 13 e 20** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti **di cui alla emissione modificata N. 1** ed alle **nuove emissioni N. 11, 12, 13 e 20**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti **di cui alla emissione modificata N. 1** ed alle **nuove emissioni N. 11, 12, 13 e 20** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 7, 10 e 13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di vernici a solvente, vernici a base acquosa e catalizzatori utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 20**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 2;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 2**, come richiesto al precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.